



COMUNE DI NANTO

Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO
di
POLIZIA URBANA**

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 29 maggio 2015)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina dei servizi di Polizia Urbana

1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità Comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.
2. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati ad uso pubblico od aperti al pubblico passaggio.
3. Nel presente regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini concessione o autorizzazione e, considerati sinonimi, i termini licenza o permesso.
4. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.

Art. 2

Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana

1. Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia Locale, nonché dagli altri Funzionari ed Agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24 Novembre 1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri a loro attribuiti, i predetti Pubblici Ufficiali hanno la facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.
3. Per l'accertamento dei reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

Art. 3

Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni

1. Le richieste dei titoli previsti dal presente regolamento devono essere indirizzate al Sindaco con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
2. Per decidere sull'istanza, il Sindaco può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune ed assumere informazioni e disporre accertamenti.
3. I termini per l'espletamento degli atti dell'istruttoria, quando la documentazione è completa, sono fissati in 30 (trenta) giorni se questa compete ai soli Organi Comunali, mentre è di 90 (novanta) giorni se dovranno essere richieste informazioni, pareri ed accertamenti ad altri Enti.
4. In casi eccezionali e particolarmente quando per l'utilizzazione del titolo si renda necessario l'approntamento di locali o l'esecuzione di lavori, i termini precitati potranno essere congruamente prorogati.
5. I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti secondo l'ordinamento interno del Comune.

6. I titoli si intendono accordati:

- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
- b) previo pagamento di tasse eventualmente dovute per l'atto medesimo;
- c) senza pregiudizio di diritti di terzi;
- d) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione o della concessione data;
- e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
- f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
- g) con facoltà di sospensione o di revoca senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o dei provvedimenti emanati anche con atti separati.

7. Il Sindaco potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli:

- a) ad un contratto di assicurazione, ai fini della responsabilità civile, adeguato al rischio che il richiedente è tenuto a stipulare con una compagnia di assicurazione di sua libera scelta;
- b) a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti all'apposito albo, all'uopo incaricati a cura e spese del richiedente;
- c) all'eventuale deposito di polizza fidejussoria o fideiussione bancaria per un importo minimo di 500 Euro e per un massimo di 10.000 Euro.

8. Nel testo dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

Art. 4

Ostensibilità e validità dei titoli

1. I titoli di cui al presente regolamento devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
2. Essi dovranno comunque essere esibiti agli Agenti di Polizia Locale nonché agli altri Funzionari ed Agenti di cui all'art. 2 del presente regolamento, che ne facciano richiesta.
3. In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, dei fatti che abbiano causato la perdita dell'originale.
4. I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore ad un anno.
5. Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con osservanza delle condizioni indicate nell'art. 3.

Art. 5

Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

1. Salvo disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
 - a) possono essere sospesi quando venga accertata violazione alle condizioni nei medesimi stabilite o alla normativa vigente;
 - b) possono essere revocati quando emergono nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
 - c) devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari

od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.

2. Si intende decaduto il titolo:

- a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- b) quando, senza il nulla osta del Comune, sia stato ceduto ad altri, con o senza scopo di lucro.

3. I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.

4. Ove si reputi necessario, il Sindaco può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

TITOLO II

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

Art. 6

Domande per l'occupazione del suolo

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico transito dovrà fare domanda al Sindaco, indicando nella medesima l'estensione dello spazio da occupare, lo scopo dell'occupazione e la durata della stessa, allegando planimetria indicante l'ingombro e l'esatta ubicazione del luogo interessato.

2. E' proibita qualunque alterazione od occupazione, anche occasionale, con qualsiasi oggetto di aree pubbliche o private aperte al pubblico transito, nonché degli spazi sovrastanti o sottostanti detti luoghi, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre al rispetto delle norme del Codice della Strada, al versamento della tassa prevista dal vigente Regolamento Comunale T.O.S.A.P.

4. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 7

Occupazioni permanenti e temporanee

1. Si considerano "permanenti" le occupazioni non inferiori ad un anno, anche se non comportano costruzione di manufatti od installazioni di impianti.

2. Si considerano "temporanee" le occupazioni la cui durata sia inferiore ad un anno.

Art. 8

Concessione di occupazioni permanenti

1. Le occupazioni "permanenti" sono deliberate dalla Giunta Municipale sentiti gli Uffici competenti.

2. Dette concessioni debbono essere disciplinate in ogni caso da apposita convenzione da stipularsi dagli interessati con il Comune.

Art. 9
Commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato solamente nelle aree pubbliche, comprese quelle del demanio, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte, appositamente stabilite dal Sindaco a norma di Legge.

Art. 10
Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione

1. Senza autorizzazione o concessione del Comune sono vietate le occupazioni del suolo pubblico o soggetto a pubblico transito con steccati, impalcature, ponti di fabbrica, scale, bracci di gru, carichi sospesi, cumuli di macerie, o altro materiale che possa comunque costituire pericolo od intralcio.
2. Le occupazioni di breve durata, tali da non costituire pericolo od intralcio, con piccole scale o sgabelli per la pulizia delle vetrature, targhe, insegne, serrande, lampade o simili sono consentite senza autorizzazione o concessione salvo eventuali divieti prescritti appositamente dal Sindaco.
3. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 11
Occupazione del suolo pubblico - diniego

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla circolazione stradale, le occupazioni del suolo pubblico possono essere negate quando arrechino intralcio alla viabilità e debbono essere negate quando pregiudicano l'incolumità pubblica.
2. In ogni caso, deve essere garantito uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni.
3. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 12
Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo

1. Ai titolari di permesso di occupazione del suolo, salvo particolari convenzioni od autorizzazioni scritte, è vietato:
 - a) infiggere pali o punte nel suolo;
 - b) smuovere o danneggiare la pavimentazione;
 - c) ostacolare od intralciare in qualsiasi modo la circolazione e l'accesso agli edifici ed ai negozi;
 - d) depositare immondizie, rifiuti, materiali maleodoranti o putrescibili, rottami nell'area concessa o di tollerarne il deposito.
2. I titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo, in particolare agli esercenti il commercio su aree pubbliche ed a coloro che abbiano effettuato operazioni di carico e scarico merci od eseguito altri lavori, hanno l'obbligo di mantenere e lasciare lo spazio occupato e quello circostante pulito da ogni immondizia o rifiuto.
3. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 13

Installazione di tende para sole

1. E' vietata l'installazione su aree pubbliche o private aperte al pubblico di tende para sole e simili senza titolo rilasciato dal Comune.
2. Le tende para sole ed i loro accessori, o strutture simili sporgenti su spazio pubblico o aree soggette a pubblico passaggio sono ammesse, previa comunicazione al Comune:
 - a) se ricadenti su spazi pedonali:
 - a condizione che comunque non limitino la visibilità o costituiscano ostacolo per il traffico;
 - con sporgenza non superiore a metri 1,50;
 - con un'altezza dell'orlo inferiore non minore di metri 2,20;
 - con una proiezione della sporgenza massima ad almeno 50 centimetri dal profilo esterno dello spazio pedonale.
 - b) se ricadenti su vie aventi la sede stradale con larghezza superiore a metri sei prive di spazi pedonali:
 - a condizione che comunque non limitino la visibilità e comunque costituiscano ostacolo per il traffico;
 - con sporgenza non superiore a metri 1,50;
 - con un'altezza dell'orlo inferiore non minore di metri 5,00.
3. Non sono ammesse tende para sole o strutture simili con sporgenza verso l'esterno ricadente sul piano viabile lungo vie, sprovviste di spazi pedonali, aventi una larghezza della sede stradale inferiore a metri sei.
4. L'esposizione di tende sporgenti su spazio pubblico o aree soggette al pubblico passaggio può venire vietata qualora ostino ragioni di decoro edilizio od ambientale.
5. Per le tende perpendicolari in genere e per quelle da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e degli intercolunni, il Sindaco stabilisce caso per caso se ed a quali condizioni possa essere accordato il relativo permesso in rapporto alla situazione locale ed alla sicurezza della circolazione.
6. Tutte le tende devono essere collocate in modo da non occultare le lampade della pubblica illuminazione, la toponomastica, i cartelli della segnaletica stradale, i quadri delle pubbliche affissioni o qualsiasi altra cosa che debba rimanere in vista del pubblico, specialmente se di interesse artistico, monumentale o storico.
7. Il Sindaco ha la più ampia facoltà di negare l'autorizzazione quando l'edificio indicato per la collocazione di una o più tende sia di interesse artistico o ambientale.
In tempo di pioggia o vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone e alla circolazione.
8. in tempo di pioggia o di vento le tende non possono rimanere aperte o spiegate se da esse può derivare intralcio, molestia o pericolo alla incolumità delle persone e alla circolazione.
9. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 14

Installazione di insegne, targhe, vetrine o bacheche, striscioni pubblicitari e manifesti

1. E' vietata, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dai Regolamenti Comunali di Edilizia, sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni e sull'Occupazione degli Spazi Pubblici o

soggetti a pubblico passaggio, l'installazione di insegne, targhe, vetrine o bacheche, sorgenti luminose di qualsiasi tipo, striscioni ed altri mezzi pubblicitari senza l'autorizzazione del Comune.

2. Il Sindaco potrà comunque negare l'autorizzazione per l'installazione di quanto sopra, quando ne derivi alterazione od occultamento delle linee architettoniche dei fabbricati o risulti offeso il decoro o l'aspetto dei luoghi pubblici.

3. Le insegne, le targhe, le vetrine e le bacheche potranno essere installate, previa autorizzazione:

- a) totalmente in area privata e visibili dall'area pubblica;
- b) su facciate degli edifici prospiciente spazi aperti al pubblico a condizione che non abbiano sporgenze superiori a cm. 10;
- c) lungo le Vie su strutture autonome a condizione che non sporgano sulle pertinenze della strada;
- d) su piazze o aree aperte al pubblico se si riterranno di volta in volta autorizzabili tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche, dell'ingombro, dell'interesse generale, dell'ubicazione e della località.

4. Non necessita l'autorizzazione per le targhe in legno, rame, pietra ed ottone, fino ad una superficie di cmq. 50 (cinquanta).

5. Sono comunque vietate le sorgenti luminose esclusivamente di colore rosso, giallo e verde intermittente e quelle che producono abbagliamento, con intensità luminosa maggiore di 100 candele per mq., se dirette verso aree di pubblico transito.

6. Fuori dai centri abitati si applicano le disposizioni previste dal Regolamento di Esecuzione del C.d.S.

7. L'installazione di insegne e striscioni pubblicitari, se sporgenti dal marciapiede o sovrastanti la carreggiata o aree di pubblico passaggio, dovrà essere eseguita ad un'altezza non inferiore a metri cinque e cinquanta dal suolo stradale.

8. L'affissione dei manifesti dovrà avvenire negli spazi appositamente predisposti, nelle vetrine o sedi della attività produttive, commerciali, direzionali, sportive, ecc.

9. Durante varie manifestazioni, possono essere affissi manifesti con lo spago, sulle recinzioni, sui tronchi degli alberi e sui pali della pubblica illuminazione, per il periodo strettamente limitato alla durata della manifestazione e senza che creano disturbo alla circolazione.

10. Il Sindaco può prescrivere che le insegne o i cartelli inerenti a qualsiasi attività ed i cartelli pubblicitari, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, abbiano determinate caratteristiche in armonia con esigenze ambientali.

11. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 15

Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci od altro

1. L'occupazione di area pubblica o di pubblico transito con tavoli, sedie, piante ornamentali, posa cicli, attrezzature commerciali, merci od altro, può essere autorizzata o concessa, previo eventuale pagamento dell'apposita tassa, a favore di negozianti o altri esercenti che ne facciano formale richiesta, purché non ostino motivi estetici, viabilistici o d'incolumità delle persone.

2. Nel titolo può essere stabilito che l'occupazione di cui sopra non è consentita in determinati giorni e/o orari o quando i locali sono chiusi.

3. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 16
Esposizioni di derrate all'esterno dei negozi

1. Le occupazioni di suolo, previo eventuale pagamento dell'apposita tassa, all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari, possono essere autorizzate o concesse con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e d'igiene.
2. Dette merci debbono comunque essere tenute ad un'altezza minima di cinquanta centimetri dal suolo.

TITOLO III
NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

Art. 17
Disposizioni generali

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti od esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e in stato decoroso.
2. E' vietato:
 - a) qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo di aree pubbliche o aperte al pubblico e degli edifici, anche se dipendente da incuria;
 - b) nelle zone lottizzate o di tipo residenziale intensivo, mantenere lotti di terreno con vegetazione incolta od in uno stato tale da costituire habitat naturale per animali od insetti molesti.
3. E' vietato gettare, scaricare, immettere od abbandonare rifiuti, se non nei posti e con l'osservanza delle modalità previste dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti, dal Regolamento d'Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle Leggi e Regolamenti Generali.
4. E' altresì fatto obbligo, ai possessori di stabili ed aree prospicienti la pubblica via o aperta all'uso pubblico, provvedere alla rimozione dei rifiuti, mantenendo le aree di proprietà in uno stato decoroso.
5. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel comma 3° del presente articolo, commesse da persone fisiche e giuridiche, non residenti, o con sede altrove, o non iscritte al Ruolo Comunale della Raccolta Rifiuti Solidi Urbani, e ammesso il pagamento in misura ridotta, per ogni violazione, in € 250,00.
6. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 18
Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici

1. E' proibito agli esercenti dei negozi, degli esercizi pubblici, dei chioschi, delle botteghe, dei laboratori e simili, ai venditori ambulanti e quant'altri occupano a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare, lasciare cadere o dar causa che cada o abbandonare, alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.
2. I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un congruo numero di idonei porta rifiuti.
3. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 19

Cura delle siepi e delle piante ed estirpamento dell'erba

1. I locatari, i conduttori o i proprietari di stabili ed aree all'interno dei centri abitati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erbaccia che, dalla proprietà privata, cresce o deborda verso la pubblica via o aree ad uso pubblico.
2. I conduttori o i proprietari di stabili ed aree all'interno dei centri abitati, hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi e delle piante crescenti o poste lungo la pubblica via o aree ad uso pubblico con le seguenti modalità:
 - a) I rami delle piante non dovranno sporgere per un'altezza minima di metri 4,50 dal piano stradale;
 - b) le siepi piantumate in aderenza a recinzioni dovranno essere tenute in modo tale che non sporgano dal profilo delle stesse ed avere un'altezza massima di metri 1,50;
 - c) le siepi piantumate per essere utilizzate come recinzioni dovranno essere tenute in modo tale che il loro profilo disti dalla sede stradale e sue pertinenze almeno 50 centimetri ed avere un'altezza massima di metri 1,50.
3. Devono altresì raccogliere immediatamente i rami e le foglie delle proprie piante o siepi che cadono nella pubblica via o area aperta al pubblico transito.
4. Nel caso che si intenda piantumare siepi o installare altri artifici aventi altezza superiore al comma precedente, fino ad un massimo di metri 2.00, al fine di creare una barriera di protezione visiva tra la pubblica via o l'area ad uso pubblico ed il sito privato, la distanza minima dal fronte strada (spigolo marciapiede lato carreggiata) o dalle sue pertinenze dovrà essere di metri 1.50, purché non limitino il campo di visibilità alla circolazione.
5. Le siepi o altri artifici esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere adeguate alle norme contenute nel presente articolo entro 12 (dodici) mesi.
6. Sono vietate le siepi che limitino il campo di visibilità alla circolazione, soprattutto nei tratti di strada non rettilinei e nelle intersezioni.
7. Nelle zone fuori dai centri abitati valgono le disposizioni contenute nel Codice della Strada (art. 29 C.d.S.) e nel relativo Regolamento Edilizio Comunale.
8. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 20

Atti contrari al decoro ed alla decenza

1. In qualsiasi luogo aperto od esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati.

Art. 21

Manutenzione degli edifici

1. I proprietari od i locatari di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile, dalla vigente normativa nonché dal Regolamento Comunale Edilizio, debbono tenere in buono stato di conservazione le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate o bacheche, l'androne, le scale, le inferriate, le tende ed ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.
2. Debbono curare che sia sempre garantita sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei

passaggi di uso comune aperti al pubblico.

3. Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché tenere in buono stato di efficienza le grondaie ed i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

4. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 22

Deturpamento di edifici pubblici e privati

1. Senza pregiudizio delle sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

2. Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro quarantotto ore dalla constatazione, all'eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà essere eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso con le relative spese a carico degli interessati.

3. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro e di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti, con rivalsa delle spese a carico dei possessori.

4. Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere al ripristino, a propria cura e spese, dell'intonaco, delle tinte e comunque della superficie dei manufatti.

5. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 23

Distribuzione di manifesti

1. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, è vietato lanciare o lasciare cadere anche da veicoli, compresi gli aeromobili, opuscoli o manifesti o altri materiali pubblicitari sulle aree pubbliche.

2. La distribuzione dei materiali sopraddetti, con l'osservanza delle norme stabilite per la pubblicità, deve essere fatta in modo da non sporcare il suolo e senza causare disturbo alle persone.

3. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 24

Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico

1. E' proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali senza l'autorizzazione del Sindaco.

2. Il lavaggio o la riparazione di veicoli o di altre cose mobili sono vietate.

3. Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità dovuti a caso fortuito.

Art. 25

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili, non potranno essere lavati, sciorinati, distesi od appesi fuori dei luoghi privati o dei luoghi stabiliti dall'Autorità Comunale.
2. E' vietato altresì distendere od appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti la pubblica via, salvo quanto diversamente stabilito con ordinanza del Sindaco.
3. Le operazioni di cui sopra sono consentite nei luoghi interni, purché non si provochi gocciolamento sull'area pubblica o di uso comune.

Art. 26

Battitura di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, o dalle finestre e dai terrazzi prospicienti la pubblica via o luoghi pubblici, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

Art. 27

Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni

1. La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni deve essere eseguita senza arrecare molestia od intralcio ai passanti.
2. Le immondizie raccolte dovranno essere depositate negli appositi raccoglitori.
3. Il Sindaco potrà stabilire in quali luoghi ed in quali orari tali operazioni siano vietate.
4. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 28

Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.
2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile, deve provvedere alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico.
3. Sono vietati, nell'interno delle case, depositi, anche temporanei, di immondizie o rifiuti, per prevenire la lotta contro le mosche
4. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 29

Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani

1. E' vietato gettare o abbandonare i rifiuti, sciolti o in contenitori, nelle strade, nelle piazze, nelle aree boschive od incolte e nei corsi d'acqua.
2. Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiali di scarto voluminosi o, ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.
3. Salvo quanto può essere disposto dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, o fuori dagli appositi orari di apertura prescritti agli utenti rimanendo comunque vietato rovistare ed asportare qualsiasi materiale ivi giacente.
4. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 30

Trasporto di materiale di espurgo e cose maleodoranti

1. Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti dal Sindaco con ordinanza, dai Regolamenti Comunali d'Igiene e Sanità e di Polizia Rurale.
2. In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.
3. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 31

Trasporto di letame e di materiali di facile dispersione

1. Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, d'igiene e sanità, il trasporto di:
 - a) materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride od altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso, coi dovuti accorgimenti, in modo da evitare dispersioni sul suolo o nell'aria;
 - b) letame deve essere effettuato con veicolo coperto da telo impermeabile ed in modo tale che non si diffondano esalazioni moleste.
2. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 32

Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio

1. I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti dei negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.

2. Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere alla loro rimozione.
3. In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.
4. Le operazioni di cui ai precedenti commi, dovranno essere eseguite con le opportune cautele, collocando preventivamente ai margini di caduta della neve o del ghiaccio, i necessari segnali e sbarramenti in maniera da evitare danni alle persone o alle cose.
5. Le operazioni di scarico della neve dai tetti, che dovessero comportare interruzioni o dirottamenti della circolazione veicolare o pedonale, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, che stabilirà di volta in volta l'orario relativo e le eventuali cautele eccezionali.
6. E' vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti da luoghi privati, o gettare o cospargere acqua che possa gelare.
7. La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

Art. 33

Scarico di residui di costruzioni e riparazioni

1. Fatte salve le competenze in materia di rifiuti di cui al D. Lgs. 05 Febbraio 1997 n. 22, è vietato eseguire senza autorizzazione del Comune, lo scarico ed il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico ed in area aperta al pubblico dei residui di costruzione, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.
2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità Comunale.
3. Il Sindaco può ordinarne la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.
4. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 34

Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico nonché dal vigente Regolamento Comunale Edilizio, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
2. Coloro che, per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapori, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
3. E' vietato bruciare sterpi, rifiuti di qualsiasi tipo oppure di giardinaggio od altro materiale, quando ne possa derivare danno o molestia al vicinato o ai luoghi di pubblico transito.
4. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 35 **Altri atti vietati**

1. In tutto il territorio Comunale è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciare cadere carta, liquidi, polveri, od altri oggetti al di fuori degli appositi contenitori;
- c) collocare senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- d) lasciare vagare od abbandonare qualsiasi specie di animale;
- e) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dai luoghi a ciò destinati;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) depositare recipienti o cose sotto o nelle pertinenze delle pubbliche fontane;
- h) entrare nelle aiuole e, laddove il divieto sia segnalato, negli spazi erbosi nonché cogliervi fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle;
- i) sedersi a terra, sulle aiuole;
- j) arrampicarsi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- k) salire sulle panchine.

2. Resta altresì vietato:

- a) condurre cani ed altri animali lungo i marciapiedi o in aree pubbliche o private aperte al pubblico, a meno che chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere ed a trasportare gli escrementi.
- b) Condurre equini lungo o sulle banchine dei percorsi pedonali, delle piste ciclabili e ciclopedonali
- c) introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione, commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti e bevande.

3. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 36 **Parchi ed aree verdi pubbliche**

1. Nei parchi ed aree verdi pubbliche, è vietato danneggiare, imbrattare o deturpare le attrezzature ed i cartelli, introdurre veicoli di qualsiasi genere e animali anche se al guinzaglio, cogliere fiori, manomettere o danneggiare le piante e le siepi, spargere rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, salire sugli alberi e appendere o affiggere qualsiasi cosa.

2. E' vietato inoltre:

- a) usufruire delle strutture ricreative alle persone di età superiore agli anni 12 (dodici);
- b) usufruire dei parchi ed aree verdi pubbliche nei seguenti periodi od orari:
 - da un'ora dopo il tramonto fino alle ore 08.30 del giorno seguente;
 - nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre anche dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Art. 37 **Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti**

1. In tutto il territorio comunale, è vietata, fuori dalle stesse, la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.

2. Il Sindaco può vietare o limitare il deposito o l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate, anche in aree private per motivi d'igiene od ordine pubblico.

3. La sosta delle carovane dei nomadi potrà essere consentita solo in località periferiche o negli spazi prestabiliti.
4. Qualora la presenza di persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone, non iscritte nelle liste anagrafiche abbandonino il territorio comunale unitamente alle proprie cose
5. Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto, a mezzo della Polizia Locale e della Forza Pubblica.

TITOLO IV

QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

Art. 38

Disposizioni di carattere generale

1. In tutti i luoghi pubblici aperti al pubblico ed in quelli privati esposti al pubblico, è vietato tenere comportamenti o compiere azioni che rechino pregiudizio alla sicurezza delle persone, comunque disturbo o molestia alla quiete pubblica, al riposo od alle occupazioni altrui.

Art. 39

Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico o privato aperto al pubblico, deve darne avviso all'Autorità Locale di P.S. almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.
2. Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicano limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno quindici giorni prima.

Art. 40

Custodia e detenzione di cani o di altri animali

1. E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali che disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte (dopo le ore 21.00 e fino alle ore 07.00 del giorno seguente) e durante le ore destinate al riposo delle persone (dalle ore 13.00 alle ore 15.00).
2. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto od a porlo in condizioni da non disturbare.
3. I detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o molestia a chi transiti sulla pubblica via o ai vicini.
4. Ai proprietari e detentori di cani o di altri animali, è vietato lasciar vagare o abbandonare i medesimi in luogo pubblico.
5. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 41

Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico

1. Nei luoghi pubblici od aperti al pubblico tutti i cani devono essere muniti di collare e dovranno essere tenuti con solido guinzaglio.

Il proprietario o il detentore del cane deve utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale in luoghi pubblici, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; dovrà portare con sé una museruola (rigida o morbida) da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. (aggiunto come da nostro regolamento polizia rurale Art. 27).

Se il cane è un soggetto ritenuto pericoloso, in quanto ha già azzannato in precedenza, deve usare la museruola.

3. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purché siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone.

4. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso ai predetti luoghi sia chiuso.

Il proprietario dovrà portare sempre con sé gli strumenti idonei alla raccolta delle feci e provvedere all'asporto di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale, in luoghi che possano creare disagi a terze persone, ossia in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico.

5. Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola:

- a) i cani delle Forze di Polizia durante l'impiego per fini d'istituto;
- b) i cani da pastore quando accompagnano il gregge;
- c) i cani da caccia in aperta campagna al seguito del cacciatore.

6. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 42

Cattura dei cani e di altri animali

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico, saranno catturati dal personale a ciò addetto per essere custoditi nelle apposite strutture predisposte dalle Autorità Sanitarie competenti.

2. Coloro che intendono recuperare i cani accalappiati, dovranno fare richiesta alla competente A.S.L. - Settore Veterinario che potrà disporre il rilascio, previo rimborso delle spese di custodia, mantenimento ed eventuale vaccinazione, oltre al pagamento delle sanzioni amministrative alle quali i proprietari saranno sottoposti per le eventuali infrazioni alle disposizioni regolamentari.

3. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 43

Maltrattamento o molestia agli animali

1. E' proibito maltrattare o molestare animali ed assoggettarli a fatiche eccessive in relazione alla loro età e alla natura della prestazione richiesta.

2. L'uccisione di animali destinati all'alimentazione, quali il pollame ed altri, deve compiersi in modo che non sia visibile dalle aree pubbliche o aperte al pubblico ed in modo da non sottoporre gli stessi a strazio o sevizie.

Art. 44

Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali

1. Nelle abitazioni ed in genere in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, fonografi, giradischi e simili, con particolare riferimento all'art. 659/1° comma del Codice Penale, specie dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno seguente, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed ai vicini.

2. I pubblici esercizi, autorizzati ad intrattenere il pubblico con attività danzanti, ballo ed intrattenimenti canori, dovranno, nella conduzione di tale attività, rispettare i limiti di rumorosità previsti dal D.P.C.M. del 01 Marzo 1993 e dalla legge n. 447 del 26 Giugno 1995 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Tali limiti potranno essere superati con autorizzazione del Sindaco in occasione di sagre, feste patronali, ricorrenze e festività civili e religiose interessanti la popolazione del luogo.

4. Fermo restando il rispetto della quiete pubblica e dei previsti limiti di rumorosità, l'utilizzo di strumenti musicali all'interno delle abitazioni private, è consentito nei seguenti orari:

- dalle ore 08.00 alle ore 21.00, con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Art. 45

Impianto e uso di macchinari

1. L'impianto e l'uso di macchinari nelle abitazioni, o nelle vicinanze delle stesse, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni, così come previsto dall'art. 659/2° comma del Codice Penale.

2. All'interno dei centri abitati l'impiego di macchine ed apparecchiatura in genere, comprese quelle per l'hobbistica quali rasa erba, rasa siepi, motoseghe, ecc. per la manutenzione dei giardini, siepi e tutta la proprietà in genere è consentito:

a) nel periodo dal 1° Maggio al 30 Settembre

- nei giorni feriali: dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00;
- nei giorni festivi: dalle ore 09.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 16.00;

b) nel periodo dal 01 Ottobre al 30 Aprile

- nei giorni feriali: dalle ore 08.00 alle ore 20.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00;
- nei giorni festivi: dalle ore 09.00 alle ore 19.00 con interruzione dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Art. 46

Segnalazioni sonore, sirene e campane

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

2. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 07.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e termine del lavoro.

3. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a 15 (quindici) secondi, e di intensità moderata.

Art. 47
Dispositivi sonori di allarme

1. L'impianto ed il funzionamento di segnali d'allarme sonori, installati su edifici od autoveicoli o su altri beni, e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri e deve cessare entro cinque minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
 - b) congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
2. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, etc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
3. I segnali di allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme in materia e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene di allarme degli automezzi di soccorso o della Polizia.

Art. 48
Attività rumorose vietate

1. Sono vietate:
 - a) le grida dei venditori di merci in genere;
 - b) la pubblicità sonora;
 - c) l'uso di amplificatori;
 - d) il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o ad attutire i rumori.
2. Le attività, di cui ai punti b) e c) del comma precedente, possono essere consentite con autorizzazione del Comune e fatto salvo quanto disposto dalle norme vigenti in materia di pubblicità.
3. Anche nei casi consentiti, tali attività debbono essere esercitate evitando eccessivo rumore.
4. Attività rumorose, diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Sindaco con apposita ordinanza, con cui potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

Art. 49
Impianto ed esercizio di attività rumorose ed incomode

1. Per l'impianto e l'esercizio di attività rumorose ed incomode al di fuori delle zone individuate urbanisticamente come artigianali ed industriali, dovrà essere presentata domanda con l'indicazione del tipo di attività, delle macchine da installare, del loro tipo, della potenza singola e quella complessiva, della descrizione generale dell'impianto e la località prescelta.
2. Il procedimento sopra indicato dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti esistenti.
3. Il Sindaco potrà chiedere ogni maggiore delucidazione o chiarimento che riterrà opportuno, nonché la presentazione, a corredo della domanda, di dettagliate planimetrie dell'impianto e delle località contigue per un raggio di duecento metri.

4. Il Sindaco, caso per caso, potrà disporre l'osservanza di speciali norme o cautele, dirette ad evitare che sia arrecato danno o molestia a chiunque, con particolare riguardo alle località, nonché alle prossimità di ospedali, scuole, chiese, istituti di ricovero, biblioteche, edifici monumentali ed uffici pubblici.

Art. 50

Rumori, vibrazioni, esalazioni

1. Gli impianti non debbono a causa del rumore diffusosi nell'aria attraverso i muri o in qualsiasi modo, nè a causa di vibrazioni o scuotimenti o emanazioni di qualsiasi genere, recare danno o molestia ai vicini.
2. A tale fine si dovrà tenere conto, nell'ubicazione e nel collocamento delle macchine, delle porte o finestre e della natura delle strutture murarie e della copertura.
3. Dovrà essere evitato in modo assoluto che nelle fondazioni del fabbricato si ripercuotano scosse, siano esse dovute a colpi a fondo od a qualsiasi altra causa.
4. I prodotti della combustione, anche di piccoli fuochi ed ogni altra pericolosa o molesta esalazione, dovranno essere portati ad almeno un metro al di sopra dei tetti dei fabbricati che si trovano nel raggio di duecento metri.
5. Il Sindaco ha la facoltà di ingiungere che i predetti condotti abbiano una determinata maggiore altezza, ritenuta necessaria per speciali circostanze.

Art. 51

Attività professionali rumorose od incomode

1. L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi, come pure l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni, è consentito:
 - a) nel periodo da 01 Maggio al 30 Settembre
 - dalle ore 08.00 alle ore 12.30
 - dalle ore 14.00 alle ore 20.00
 - b) nel periodo 01 Ottobre al 30 Aprile
 - dalle ore 07.30 alle ore 12.30
 - dalle ore 13.30 alle ore 19.30
2. Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria ed all'artigianato.
3. Dovranno comunque essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti della normale tollerabilità.
4. Il Sindaco, per speciali e motivati casi, potrà imporre particolari adempimenti e limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo.
5. Il Sindaco, nelle zone ove il vigente strumento urbanistico preveda l'insediamento di attività artigianali e di unità residenziali, potrà disporre l'applicazione degli orari di cui al primo comma ed adottare i provvedimenti di cui al quarto comma.

Art. 52

Rilevamento e repressione delle attività rumorose

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici e all'aperto verranno accertati d'ufficio, valutando eventuali richieste degli interessati, avvalendosi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.V. – Dipartimento Provinciale..

2. Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, fatto salvo ogni provvedimento contravvenzionale accertato, i responsabili, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo od attenuarla entro i limiti previsti.

Art. 53 **Mestieri girovaghi**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza (rif. art. 121 T.U.L.P. S.), i mestieri girovaghi, come cantante suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustrascarpe e simili sono vietati, senza permesso del Comune, nel raggio di cento metri dalla sede municipale, dagli uffici postali, dagli ambulatori e dalle scuole.

Art. 54 **Trasporto di oggetti**

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti e voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.
2. Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, falci, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.
3. Gli oggetti rigidi, come tubi, aste, scale, quando superano la lunghezza di tre metri e devono essere trasportati orizzontalmente e debbono venir sorretti da almeno due persone.
4. Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta al suolo dei medesimi o di parte di essi.

Art. 55 **Circolazione e trasporto di animali pericolosi**

1. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non richiusi in apposite ed idonee gabbie.
2. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 56 **Deposito di velocipedi, ciclomotori, carrozzelle, carriole**

1. E' vietato depositare velocipedi, ciclomotori, carrozzelle, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio.
2. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 57

Rovino di parti od accessori di fabbricati

1. Oltre a quanto prescritto nel Titolo Terzo del presente Regolamento per la nettezza, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni, così come previsto dal vigente Regolamento Comunale Edilizio.
2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.
3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato, hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale per l'emissione dei provvedimenti di competenza.
4. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 58

Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su luoghi pubblici o di uso comune.
2. L'innaffiamento o l'irrigamento di fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano sul suolo di pubblico transito.

Art. 59

Protezione in occasione di lavori

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere e colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.
2. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 60

Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse

1. I pozzi e le cisterne, devono avere le bocche e le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

Art. 61
Apertura di botole e chiusini

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.
2. Le operazioni indicate nel comma precedente possono venir autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.
3. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 62
Pitture e verniciature fresche

1. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti, verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 63
Esposizioni

1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, che possano essere ritenute pericolose per la pubblica incolumità.

Art. 64
Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru ed altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica ed opportunamente presegnalati in modo da evitare pericoli per chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico.
2. Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico o sulle altrui proprietà.
3. I bracci di gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
4. Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione di infortuni.

Art. 65
Carichi sospesi

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
2. Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire, previa l'esecuzione degli accorgimenti di sicurezza.

Art. 66
Recinzioni

1. Fermo restando quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale Edilizio, le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminata e taglienti.
2. Non è consentito l'uso di filo spinato nelle recinzioni di insediamenti di tipo residenziale.
3. L'uso di filo spinato è consentito nelle recinzioni industriali, artigianali e commerciali a partire da un'altezza minima di metri 2,50 dal livello stradale.
4. L'uso di filo spinato è consentito senza limitazione d'altezza nelle recinzioni militari o per motivi di ordine pubblico da parte di Forze di Polizia.
5. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 67
Drappi e striscioni pubblicitari

1. I drappi e gli striscioni pubblicitari appesi ai fabbricati o attraverso le vie, possono essere installati previa autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. Le installazioni, debbono essere eseguite in modo che non possano arrecare intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone e secondo le regole della buona tecnica.
3. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, importano anche la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore delle violazioni a proprie spese.

Art. 68
Luminarie e cavi elettrici

1. Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria, possono essere installati da privati secondo le vigenti regole tecniche per evitare incidenti e danni alle persone ed alle cose.
2. L'installazione sarà soggetta al rilascio dell'autorizzazione Comunale, solo nei casi espressamente previsti dal Codice della Strada e dalle norme di sicurezza.

Art. 69
Uso e manomissione di segnali

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o limitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 70
Detenzione e deposito di materiale infiammabile

1. Salvo quanto previsto dalla norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi

in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

2. Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

Art. 71

Contatori di gas e bombole

1. Salvo quanto disposto dal Regolamento Comunale Edilizio per la realizzazione di corretti impianti gas (rif. legge 06 Dicembre 1971 n. 1038), nonché dalle diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas devono essere collocati in locale areato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

2. E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi-interrati.

3. Le bombole del gas devono essere collocate in vani esterni al fabbricato.

Art. 72

Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza

1. Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi od amministrano condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 20 per 30, contenente la scritta:

"In caso di emergenza chiamare:" seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero telefonico della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

Art. 73

Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni

1. Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:

- a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati;
- b) usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
- c) far uso di fiamme od accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e) porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o incendio;
- f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.

- g) L'impiego di piccoli aerostati alimentati da fiammelle libere cosiddette “lanterne cinesi”, “lanterne volanti” o “khom fai”, su tutto il territorio comunale.
2. le violazioni alle disposizioni contenute nel presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 400,00.

Art. 74
Fuochi artificiali

1. Per accendere fuochi artificiali, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di Pubblica Sicurezza, dovrà essere chiesta la licenza al Sindaco quale Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
2. L'istanza, redatta in bollo e corredata dalla documentazione di rito, dovrà pervenire almeno quindici giorni feriali prima del giorno previsto per l'accensione dei fuochi.
3. E' fatto obbligo al richiedente di allegare polizza assicurativa che copra il rischio derivante a terzi per danni connessi all'accensione dei fuochi artificiali.
4. Nel caso che l'accensione dei fuochi venga effettuata in periodi di forte siccità, dovrà essere predisposto un adeguato servizio di vigilanza e controllo nelle zone limitrofe all'accensione, al fine di scongiurare pericoli di incendio.
5. L'accensione dei fuochi artificiali è consentita dalle ore 22.00 alle ore 24.00, salvo deroga concessa dal Sindaco.

Art. 75
Uso delle risorse idriche potabili

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso dell'acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

TITOLO V

COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

Art. 76
Obbligo di vendita

1. Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

Art. 77
Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita

1. Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio, i pubblici esercizi ed i laboratori debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.
2. Nei locali indicati al comma precedente non possono essere assunti comportamenti, nè essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.
3. Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

4. Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

Art. 78

Indicazione del peso delle merci

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di vendita a peso netto, gli esercenti il commercio, quando vendono merci a peso, sono tenuti, a richiesta dell'acquirente, ad indicare per iscritto sui pacchi il peso della merce.

Art. 79

Esposizione dei prezzi

1. Fatte salve le esenzioni espressamente previste per taluni merci dalle disposizioni di legge per il commercio, chiunque espone merci per la vendita al minuto al pubblico, deve indicare il prezzo sulle medesime.

2. L'obbligo di cui al comma precedente non si applica alle merci e prodotti commissionati dai clienti.

Art. 80

Carta da avvolgere

1. Fermo restando quanto disposto dalla normativa vigente, nei punti e luoghi di vendita è vietato recuperare la carta già usata e riutilizzarla per avvolgere generi commestibili.

Art. 81

Contegno degli esercenti il commercio

1. E' vietato agli esercenti il commercio gridare o usare amplificatori per reclamizzare le proprie merci o per altri motivi, come pure attirare clienti in modo petulante e sconveniente o con giochi o scommesse.

2. Gli esercenti hanno l'obbligo di usare vestiti, grembiuli, camici ed altri indumenti decorosi e puliti.

3. In particolare i macellatori, i macellai ed i salumieri non possono indossare in luogo pubblico indumenti intrisi di sangue.

4. Resta vietato ai suddetti esercenti altercare tra loro, usare modi, gesti e frasi sconvenienti.

5. In caso di recidiva, oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Sindaco potrà sospendere i trasgressori dall'esercizio del commercio nel territorio comunale per la durata massima di 07 (sette) giorni feriali.

TITOLO VI

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 82

Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni

1. Per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si osservano, le norme del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e della legge 24 Novembre 1981, n. 689, determinando il pagamento in misura ridotta, per ogni violazione, in € 150,00 (centocinquanta/00), ad eccezione del 5° comma dell'articolo 17 e degli articoli 73 e 83.

Art. 83

Sanzioni amministrative accessorie e rimessa in pristino

1. Nel caso in cui le norme del presente regolamento dispongono che da una violazione consegua anche la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi ovvero l'asportazione o rimozione di deposito od altri lavori, l'Agente accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione.

2. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.

3. Nel caso non sia espressamente indicato il termine per la sua esecuzione, il Comando di appartenenza dell'Agente accertatore trasmetterà copia del verbale al Sindaco.

4. Il Sindaco ordinerà al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata o solidalmente responsabile l'esecuzione dei lavori necessari entro un congruo termine.

5. Eventuale ricorso contro la sanzione amministrativa pecuniaria si estende anche alla sanzione accessoria.

6. In caso di inadempienza, il Sindaco farà eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio addebitandone le spese agli interessati.

7. chiunque non ottemperi alle ordinanze ordinarie comunali inerenti al rispetto delle norme previste dal presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o violazioni alle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, è previsto il pagamento in misura ridotta di € 400,00 (quattrocento/00).

TITOLO VII

Regolamento dei passi carrabili

Art. 84

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento che recepisce ed integra l'art 3 comma 1), punto 37 gli artt. 22, 26, 27 e 158 comma 2 , lett. a) e comma 6, del D.Lgs 30/04/92 n. 285 “Nuovo codice della strada” e s.m.i. Nonché gli artt. 44, 45, 46 e 120 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 disciplina:
 - a) l'apertura di passi carrabili su tutte le strade urbane ed extraurbane di proprietà comunale presenti nel territorio del comune di Nanto;
 - b) la sosta nelle aree limitrofe ai passi carrabili autorizzati.
2. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) dare compiuta disciplina attuativa alle disposizioni richiamate al precedente comma 1;
 - b) fornire ai cittadini interessati, con l'autorizzazione disciplinata dai successivi articoli, lo strumento idoneo per pretendere il rispetto del divieto di sosta allo sbocco del proprio passo carrabile o nelle sue adiacenze, così come previsto nei successivi articoli.

Art. 85
Definizione di passo carrabile

1. La definizione di passo carrabile è dato dall'art. 3 comma 1), punto 37 del Nuovo Codice della Strada che così recita:
 “*Passo carrabile*: accesso ad un'area laterale idonea al parcheggio di uno o più veicoli”

Art. 86
Ubicazione dei passi carrabili

1. I passi carrabili devono avere un'ubicazione tale da:
 - a) non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare o pedonale sulla strada;
 - b) agevolare le manovre dei veicoli in ingresso o in uscita dal passo carrabile stesso.
2. In caso di locali o aree prospicienti su portici, il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata ad uso pubblico e l'area pubblica.
3. In caso di locali o aree prospicienti strade o parcheggi privati ad uso pubblico il passo carrabile si intende ubicato fra l'area privata o locale adibito alla sosta o al transito dei mezzi e la strada o parcheggio privato ad uso pubblico.

Art. 87
Distanze delle intersezioni

1. Le distanze da rispettare per l'apertura di passi carrabili sono fissati dall'art. 46 del D.P.R. 16/12/92 n.495 “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*”.
2. Le distanze dell'intersezione si intendono sia sul medesimo lato del passo carrabile sia sul lato opposto e sono misurate dall'intersezione dei cigli stradali fino al punto del passo carrabile più prossimo all'intersezione;
3. Se il passo carrabile è di pertinenza di aree o di edifici per la sosta aventi capienza superiore a 100 posti auto la distanza minima è di 20 metri.
4. L'ufficio competente può richiedere distanze maggiori solo per motivi di sicurezza o di visibilità; in ogni caso, il passo carrabile deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada interessata.

Art. 88
Dimensioni dei passi carrabili

1. I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità fino a 15 posti auto hanno una lunghezza minima di 3,50 metri.
2. I passi carrabili delle aree e degli edifici per la sosta aventi capacità uguale o superiore a 16 posti auto hanno una larghezza minima di 5,00 metri, tale da consentire l'incrocio dei veicoli.
3. Nel caso di aree o edifici per la sosta aventi capienza superiore a 100 posti auto, gli ingressi e le uscite sono separati con rami a senso unico ciascuno della larghezza minima di 3,00 metri; tali accessi devono essere illuminati evitando altri fenomeni di abbagliamento. Le medesime disposizioni si devono applicare nel caso in cui il proprietario di aree ed edifici

per la sosta con la capacità fino a 100 posti auto intenda volontariamente separare le uscite dagli ingressi.

4. L'innesto del passo carrabile sulla carreggiata, laddove sia presente un marciapiede o un passaggio pedonale, è raccordato con voltatesta (elementi ad angolo) aventi un raggio di curvatura massimo di 0,50 metri ciascuno.
5. La misura minima di Larghezza indicata al comma 1 e ridotto fino a 2,50 metri, nel caso di obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, adeguatamente documentate.

Art. 89

Caratteristiche tecniche

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 46, comma 4) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada:
 - a) Nei percorsi interni, prima dell'immissione in sede stradale, deve essere previsto un tratto rettilineo della lunghezza minima di 5 metri, con una pendenza massima del 8 %
 - b) I cancelli o i portoni devono essere arretrati e, quindi, ubicati oltre il tratto rettilineo di cui al precedente comma anche per evitare l'arresto, in attesa, dei veicoli sulla sede stradale.
2. Nel caso in cui, di impossibilità costruttive o per limitazioni della fruibilità della proprietà privata, non possibile arretrare i cancelli o i portoni come indicato al comma 2, sono obbligatori sistemi di apertura automatica.
3. Nel caso di nuove costruzioni, qualora si tratti di insediamenti con elevata affluenza o a forte carico urbanistico, pubblici e privati, l'accesso pedonale è distinto da quello dei veicoli; tra il passo carrabile e l'accesso pedonale sussiste un'adeguata distanza, valutata in funzione della geometria della zona in cui l'intervento è localizzato e comunque non inferiore a 5 metri.

Art. 90

Tipologie costruttive

1. IL passo carrabile è realizzato assicurando la continuità del piano del marciapiede indipendentemente dalla tipologia autorizzata.

Art. 91

Prescrizioni per la costruzione e manutenzione

1. Gli accessi e le diramazioni sono inoltre realizzati, pavimentati e mantenuti con materiali di caratteristiche tali da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.
2. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
3. In caso di una nuova pavimentazione del manto stradale che modifichi le quote altimetriche, i proprietari dei passi carrabili adeguano a proprie spese i medesimi alle stesse quote.

Art. 92
Titolo autorizzativo

1. In applicazione dell'art. 22 del Nuovo Codice della Strada:

- a) L'apertura dei nuovi passi carrabili o la modifica di quelli esistenti è sottoposta ad autorizzazione del comune, previa domanda da parte del proprietario oppure, dal progetto in duplice copia, deve essere firmata da un tecnico abilitato. In particolare, in caso di locali ed aree per l'accesso ai quali è necessario transitare con i veicoli sotto i portici privati ad uso pubblico, e più in generale su proprietà altrui, essendo in questo caso il passo carrabile collocato al confine tra la strada pubblica e la proprietà privata, la richiesta deve essere presentata dal diretto interessato e corredata da attestazione dell'amministratore del condominio sul consenso unanime dei proprietari oppure, in assenza dell'amministratore, dal nulla osta unanime dei proprietari.
- b) L'ufficio può autorizzare il titolare dell'autorizzazione a tracciare a propria cura e spese segni orizzontali delimitanti il passo carrabile, con modalità indicate nel provvedimento autorizzativo.
- c) Qualora la realizzazione del passo carrabile richiede l'esecuzione dei lavori edili quali ad esempio l'apertura di recinzioni, la realizzazione al passo carrabile viene rilasciata sulla base del progetto presentato dal proprietario o dall'evento titolo.
- d) Per la realizzazione delle opere edilizie di cui al precedente comma, deve essere acquisito il titolo edilizio (P.d.C. O D.I.A.)
- e) Il titolo abilitativo edilizio che evidenzia anche la connessione tra struttura su suolo privato e accesso su suolo pubblico ha rilievo solo sul suolo privato e pertanto non esime il proprietario dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione di passo carrabile.
- f) La fine dei lavori è comunicata formalmente dal titolare dell'autorizzazione.
L'ufficio competente, previa verifica di conformità e di fine lavori, rilascia il segnale indicativo del passo carrabile (art. 120 del D.P.R. 495/52 e successive modifiche e integrazioni), che deve essere esposto. In caso di revoca del titolo autorizzativo il segnale indicativo viene restituito all'Amministrazione Comunale.
- g) Qualora i lavori per l'apertura del passo carrabile non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'autorizzazione, quest'ultima decade, salvo la possibilità di concedere una proroga motivata previa acquisizione dell'eventuale nuovo titolo edilizio, se scaduto.
- h) In caso di cambio di destinazione d'uso che renda l'area non idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, il titolo autorizzativo è revocato.

Art. 93
Passi carrabili temporanei

1. In applicazione dell'art. 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada:

- a) Possono essere aperti accessi provvisori, sia sulle strade urbane che su quelle extraurbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri)
- b) I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi. Nel caso ciò non sia possibile, in sede di autorizzazione vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.
- c) Il segnale indicativo del passo carrabile (art.120 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni) è integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di rilascio del titolo autorizzativo.

Art. 94
Passi carrabili esistenti.

1. In applicazione dell'art 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada:

a) Possono essere autorizzate distanze inferiori a quelle fissate dall'art 46 comma 2 lettera a) del D.P.R. 495/92 per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del Nuovo Codice della Strada.

b) In caso di interventi di nuova costruzione o di demolizione e nuova costruzione su lotti con passi carrabili già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le norme previste per i passi carrabili di nuova realizzazione.

Art. 95
Sosta in corrispondenza dei passi carrabili

1. Secondo quanto previsto all'art. 158 del nuovo C.d.S., è vietata la sosta nei passi carrabili autorizzati.

2. La sosta inoltre è vietata:

a) A distanza inferiore a 50 cm. dall'apertura del passo carrabile nel lato del passo carrabile stesso

b) Di fronte al passo carrabile se la strada presenta larghezza inferiore a ml. 7,00.

Art. 96
Sanzione e revoca

1. Qualora non siano rispettate le prescrizioni previste nei precedenti articoli e nel titolo autorizzativo rilasciato, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al titolare ed assegna il termine di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione.

2. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine indicato, il Responsabile del Procedimento revoca l'autorizzazione. Si applicano le sanzioni principali ed accessorie di cui all'art. 22, comma 11 e 12, del nuovo Codice della Strada.

Art.97
Diritti di istruttoria e sopralluogo

1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura o alla modifica di passi carrabili ai sensi del presente regolamento è dovuto unicamente il rimborso *una tantum* delle sole spese di istruttoria, negli importi determinati annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei costi quantificati dal settore mobilità, viabilità e trasporti.

2. Per il mantenimento e l'esercizio della suddetta autorizzazione non è dovuto alcuna tariffa o canone annuo.

Art. 98

Disposizione transitorie e finali

1. Per le richieste presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso di istruttoria si applicano le disposizioni previgenti, salvo il caso in cui le disposizioni del presente Regolamento risultino essere più favorevoli per il richiedenti.
2. La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso di pareri preventivi rilasciati ai sensi dell'art. 14 comma 2, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, a condizione che il provvedimento non sia scaduto di validità e che non vi siano variazioni tra il progetto presentato per il parere preventivo ed il progetto presentato successivamente con richiesta formale di passo carrabile.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 99

Aggiornamento importi sanzioni pecuniarie

1. La Giunta Municipale con proprio provvedimento potrà periodicamente provvedere all'aggiornamento dell'importo delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 100

Abrogazione di norme preesistenti

1. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione regolamentare comunale contraria od incompatibile con la presente normativa.

Art. 101

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, previa approvazione e pubblicazione nelle forme di legge, entrerà in vigore a partire dal

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Disciplina dei servizi di Polizia Urbana
- ART. 2 - Direzione ed esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- ART. 3 - Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni
- ART. 4 - Ostensibilità e validità dei titoli
- ART. 5 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

TITOLO II - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

- ART. 6 - Domande per l'occupazione del suolo
- ART. 7 - Occupazioni permanenti e temporanee
- ART. 8 - Concessione di occupazioni permanenti
- ART. 9 - Commercio su aree pubbliche
- ART. 10 - Occupazione di suolo pubblico o soggetto al pubblico transito per lavori edili e di manutenzione
- ART. 11 - Occupazione del suolo pubblico - diniego
- ART. 12 - Divieti ed obblighi per i titolari di autorizzazioni o concessioni per l'occupazione del suolo
- ART. 13 - Installazione di tende para sole
- ART. 14 - Installazione di insegne, targhe, vetrine o bacheche, striscioni pubblicitari e manifesti
- ART. 15 - Collocamento di tavoli, sedie, piante ornamentali, merci od altro
- ART. 16 - Esposizioni di derrate all'esterno dei negozi

TITOLO III - NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

- ART. 17 - Disposizioni generali
- ART. 18 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- ART. 19 - Cura delle siepi e delle piante ed estirpamento dell'erba
- ART. 20 - Atti contrari al decoro ed alla decenza
- ART. 21 - Manutenzione degli edifici
- ART. 22 - Deturpamento di edifici pubblici e privati
- ART. 23 - Distribuzione di manifesti
- ART. 24 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
- ART. 25 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- ART. 26 - Battitura di panni e tappeti
- ART. 27 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni
- ART. 28 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- ART. 29 - Vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 28
- ART. 29 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
- ART. 30 - Trasporto di materiale di espurgo e cose maleodoranti
- ART. 31 - Trasporto di letame e di materiali di facile dispersione
- ART. 33 - Allevamento animali
- ART. 32 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- ART. 33 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- ART. 34 - Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere
- ART. 35 - Altri atti vietati
- ART. 36 - Parchi ed aree verdi pubbliche
- ART. 37 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione ed accampamenti

TITOLO IV - QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

- ART. 38 - Disposizioni di carattere generale
- ART. 39 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- ART. 40 - Custodia e detenzione di cani o di altri animali
- ART. 41 - Circolazione dei cani in luoghi pubblici od aperti al pubblico
- ART. 42 - Cattura dei cani e di altri animali
- ART. 43 - Maltrattamento o molestia agli animali
- ART. 44 - Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali
- ART. 45 - Impianto e uso di macchinari
- ART. 46 - Segnalazioni sonore, sirene e campane
- ART. 47 - Dispositivi sonori di allarme
- ART. 48 - Attività rumorose vietate
- ART. 49 - Impianto ed esercizio di attività rumorose ed incomode
- ART. 50 - Rumori, vibrazioni, esalazioni
- ART. 51 - Attività professionali rumorose od incomode
- ART. 52 - Rilevamento e repressione delle attività rumorose
- ART. 53 - Mestieri girovaghi
- ART. 54 - Trasporto di oggetti
- ART. 55 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi
- ART. 56 - Deposito di velocipedi, ciclomotori, carrozzelle, carriole
- ART. 57 - Rovinio di parti od accessori di fabbricati
- ART. 58 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- ART. 59 - Protezione in occasione di lavori
- ART. 60 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- ART. 61 - Apertura di botole e chiusini

- ART. 62 - Pitture e verniciature fresche
- ART. 63 - Esposizioni
- ART. 64 - Installazione di tralicci, gru ed altri impianti di sollevamento
- ART. 65 - Carichi sospesi
- ART. 66 - Recinzioni
- ART. 67 - Drappi e striscioni pubblicitari
- ART. 68 - Luminarie e cavi elettrici
- ART. 69 - Uso e manomissione di segnali
- ART. 70 - Detenzione e deposito di materiale infiammabile
- ART. 71 - Contatori di gas e bombole
- ART. 72 - Indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza
- ART. 73 - Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni
- ART. 74 - Fuochi artificiali
- ART. 75 - Uso delle risorse idriche potabili

TITOLO V - COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI

- ART. 76 - Obbligo di vendita
- ART. 77 - Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita
- ART. 78 - Indicazione del peso delle merci
- ART. 79 - Esposizione dei prezzi
- ART. 80 - Carta da avvolgere
- ART. 81 - Contegno degli esercenti il commercio

TITOLO VI - NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

- ART. 82 - Accertamento, contestazione e definizione delle trasgressioni
- ART. 83 - Sanzioni amministrative accessorie e rimessa in pristino

TITOLO VII - REGOLAMENTO DEI PASSI CARRABILI

- ART. 84 - Oggetto e finalità
- ART. 85 - Definizione di passo carrabile
- ART. 86 - Ubicazione dei passi carrabili
- ART. 87 - Distanze delle intersezioni
- ART. 88 - Dimensioni dei passi carrabili
- ART. 89 - Caratteristiche tecniche
- ART. 90 - Tipologie costruttive
- ART. 91 - Prescrizioni per la costruzione e manutenzione
- ART. 92 - Titolo autorizzativo
- ART. 93 - Passi carrabili temporanei
- ART. 94 - Passi carrabili esistenti.
- ART. 95 - Sosta in corrispondenza dei passi carrabili
- ART. 96 - Sanzione e revoca
- ART. 97 - Diritti di istruttoria e sopralluogo
- ART. 98 - Disposizioni transitorie e finali

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 100 - Aggiornamento importi sanzioni pecuniarie
- ART. 101 - Abrogazione di norme preesistenti
- ART. 102 - Entrata in vigore

